

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1241/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

**che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 giugno 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                         | Unità di conto per tonnellata |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato               | 60,78                         |
| 10.01 B                              | Frumento duro                                     | 62,88 <sup>(1)</sup>          |
| 10.02                                | Segala  | 48,53                         |
| 10.03                                | Orzo  | 47,44                         |
| 10.04                                | Avena   | 33,60                         |
| 10.05 A                              | Granturco, ibrido, destinato alla semina          | 32,19 <sup>(2)</sup>          |
| 10.05 B                              | Granturco altro                                   | 32,19                         |
| 10.07 A                              | Grano saraceno                                    | 0                             |
| 10.07 B                              | Miglio  | 38,53                         |
| 10.07 C                              | Sorgo e durra                                     | 40,93                         |
| 10.07 D                              | Altri cereali                                     | 0                             |
| 11.01 A                              | Farine di frumento (grano) e di frumento segalato | 64,45                         |
| 11.01 B                              | Farine di segala                                  | 79,60                         |
| 11.02 A I a                          | Semole e semolini di frumento (grano duro)        | 107,86                        |
| 11.02 A I b                          | Semole e semolini di frumento (grano tenero)      | 68,55                         |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.